

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI “AFFIDO FAMILIARE” E DI “APPOGGIO FAMILIARE”

INDICE

TITOLO I. AFFIDO FAMILIARE

[Art. 1 - Competenze](#)

[Art. 2 - Gestione](#)

[Art. 3 – Servizi Socio Sanitari Integrati](#)

[Art. 4 - Beneficiari](#)

[Art. 5 - Durata](#)

[Art. 6 - Cessazione](#)

[Art. 7 - Affidatari](#)

[Art. 8 - Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido](#)

[Art. 9 - Compiti dell'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido](#)

[Art. 10 - Individuazione degli affidatari](#)

[Art. 11 - Preparazione degli affidatari](#)

[Art. 12 - Abbinamento](#)

[Art. 13 - Compiti dei Servizi Socio Sanitari Integrati](#)

[Art. 14 - Progetto sul minore in affido](#)

[Art. 15 - Impegno degli affidanti e degli affidatari](#)

[Art. 16 - Garanzie e compiti degli affidatari](#)

[Art. 17 - Rapporti tra affidanti ed affidatari](#)

[Art. 18 - Garanzie alla famiglia d'origine](#)

[Art. 19 - Garanzie al minore](#)

[Art. 20 - Assicurazione](#)

[Art. 21 - Ulteriori impegni di carattere sanitario](#)

[Art. 22 - Agevolazioni di Carattere Economico e Sociale](#)

TITOLO II. “APPOGGIO” FAMILIARE O AFFIDAMENTO DIURNO

[Art. 23 - Competenze](#)

[Art. 24 - Gestione](#)

[Art. 25 - Beneficiari](#)

[Art. 26 - Durata](#)

[Art. 27 - Cessazione](#)

[Art. 28 - Affidatari d'appoggio](#)

[Art. 29 - Impegno degli affidanti e degli affidatari d'appoggio](#)

[Art. 30 - Garanzie e compiti degli affidatari d'appoggio](#)

[Art. 31 - Garanzie alla famiglia d'origine](#)

[Art. 32 - Garanzie al minore](#)

[Art. 33 - Assicurazione](#)

[Art. 34 - Rimborso spese](#)

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 35 - Entrata in vigore](#)

[Art. 36 - Revisione del Regolamento](#)

[Art. 37 - Norme finali e transitorie](#)

TITOLO I. AFFIDO FAMILIARE

Art. 1 - Competenze

L'affido familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale di provenienza del minore e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (*affido consensuale*), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del C.C. (*affido giudiziario*).

Per provenienza del minore si intende il Comune dove il minore e la famiglia hanno dimora abitualmente (considerato che l'Art. 43 del Codice Civile stabilisce che la **residenza** è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).

Art. 2 - Gestione

Il servizio di affido familiare è gestito dall'Ente Locale secondo quanto disposto dall'art.4 della L.149/01, attraverso i **Servizi Socio Sanitari integrati**, con le modalità operative previste dal presente regolamento e dai vigenti "PROTOCOLLO DI INTESA per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria nel servizio sociale professionale" e "LINEE D'INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI EQUIPE INTEGRATE D'AMBITO ADOZIONE, AFFIDAMENTO E MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA"

I Servizi Socio Sanitari Integrati incaricati del caso vigilano sull'affido ed hanno l'obbligo di riferire periodicamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni a seconda che si tratti di decreto emesso ai sensi del 1° o 2° comma dell'art.4 L.184/83 e successive modifiche L.149/01.

Art. 3 - Servizi Socio Sanitari Integrati

Per **Servizi Socio Sanitari Integrati** si intendono gli specifici Servizi Sociali dei Comuni degli ATS n. 17 e 18 e gli operatori dell'area minori dell'ASUR Zona 10 Camerino, composti e operanti con le modalità previste dai vigenti "PROTOCOLLO DI INTESA per la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria nel servizio sociale professionale" e

“LINEE D’INDIRIZZO PER L’ATTIVAZIONE DI EQUIPE INTEGRATE D’AMBITO ADOZIONE, AFFIDAMENTO E MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA”:

- Psicologo e Assistente Sociale area minori dei Distretti sanitari Zona ASUR 10 di Camerino, per le competenze tecniche di valutazione, progettazione, preparazione e sostegno del nucleo di origine, della famiglia affidataria, nonché di monitoraggio e verifica circa l’andamento dell’inserimento.
- Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni degli Ambiti Sociali XVII di San Severino M. e XVIII di Camerino, per le competenze amministrative legate alla trasmissione degli atti, nonché l’informazione ai cittadini sulle procedure e la collaborazione nella raccolta e invio dati alla Regione Marche al fine di attivare la banca dati sui minori fuori famiglia, e su eventuali iniziative territoriali in materia, anche tramite gli Uffici di Promozione Sociale.

Art. 4 – Beneficiari

Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni.

Art. 5 - Durata

L’affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i due anni, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d’origine (se presente) e agli affidatari.

Art. 6 - Cessazione

L’affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 7 - Affidatari

Per affidatari si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma anche coppie o persone singole con o senza figli. L’affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età.

Art. 8 - Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido

L’équipe socio-sanitaria integrata per l’affido, attivate ai sensi della DGR 869/2003 e delle vigenti “Linee d’indirizzo per l’Equipe integrate d’ambito, Adozione Affidamento e minori fuori dalla famiglia”, composta da operatori dell’Asur Zona 10 e dei Comuni degli Ambiti Sociali Territoriali 17 e 18, si occupa della tematica dell’affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con lo specifico *Servizio Socio Sanitario Integrato* interessato, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie.

Art. 9 - Compiti dell’Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido

L’Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido:

- svolge attività utili alla sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione della cultura e del servizio dell’affido
- esamina e valuta le segnalazioni provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare
- reperisce e seleziona le persone disponibili all’affido familiare
- conduce lavori di gruppo e un percorso di preparazione delle persone disponibili all’affido anche avvalendosi delle Associazioni di volontariato che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie
- propone l’abbinamento minore/affidatari, in collaborazione con i Servizi dell’Ente Locale e/o dell’Asur
- sostiene gli affidatari attraverso incontri di gruppo *a cui* partecipano tutte le persone valutate idonee all’affido dall’Equipe.
- verifica e valuta l’attività svolta fornendo una supervisione di garanzia sull’andamento del progetto di affido in corso.
- gestisce una banca dati elaborando periodicamente dati inerenti gli affidi nel territorio di competenza, collaborando con la banca dati regionale.

Art. 10 - Individuazione degli affidatari

Spetta all'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido individuare e sostenere le persone che danno disponibilità ad accogliere un minore in affido, secondo le modalità stabilite nel percorso di conoscenza: colloqui informativi sul significato dell'affido, visita domiciliare e colloquio con il nucleo al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all'affido di tutti i componenti, somministrazione di test psicologici agli affidatari, discussione e refertazione finale del percorso. Le persone aspiranti affidatarie, per cui è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori dell'Equipe, sulla base degli incontri effettuati e del risultato della testistica, vengono considerate disponibili e i loro nominativi inseriti all'interno della banca dati tenuta dall'Equipe stessa.

Art. 11 - Preparazione degli affidatari

La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido, dalle Associazioni di volontariato e dai Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'Asur. Nell'iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l'intervento di famiglie che stanno facendo esperienza di affido.

Art. 12 - Abbinamento

L'abbinamento affidatari/minore viene svolto congiuntamente dall'Equipe sociosanitaria integrata per l'affido e dai **Servizi Socio Sanitari Integrati** definiti al precedente Art. 3.

Art. 13 - Compiti dei Servizi Socio Sanitari Integrati

I **Servizi Socio Sanitari Integrati** incaricati del caso, svolgono i seguenti compiti:

- analizzano la condizione familiare e personale del minore evidenziando le motivazioni che rendono necessario il suo allontanamento dal nucleo familiare
- elaborano il progetto sul minore in affido con particolare riferimento agli aspetti elencati all'art.13 del presente Regolamento
- attuano gli interventi socio-educativo-assistenziali che s'intendono disporre nei confronti della famiglia d'origine, degli affidatari e del minore
- informano gli affidatari sui propri doveri, sui metodi dell'esercizio dei poteri loro riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del minore
- sostengono gli affidatari nell'accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore /familiari
- stipulano l'assicurazione ed erogano l'indennità di mantenimento agli affidatari secondo quanto riportato agli artt.19 e 22 del presente Regolamento
- verificano e valutano periodicamente, anche in collaborazione con l'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido, l'andamento e l'attuazione del progetto di affido
- informano con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione;
- effettuano la valutazione diagnostica e la prognosi di recuperabilità della famiglia d'origine del minore affidato.

I **Servizi Socio Sanitari Integrati** del Comune di residenza della famiglia affidataria, nel caso di minore in affido proveniente da un Comune fuori dagli ATS 17 e 18 della Regione Marche, chiedono al Comune di provenienza del minore affidato, l'applicazione dei contenuti del presente Regolamento accertandosi che gli stessi vengano inseriti nel progetto educativo e verificandone l'attuazione.

Art. 14 - Progetto sul minore in affido

I **Servizi Socio Sanitari Integrati** incaricati del caso, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su:

- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia
- i motivi che hanno condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni
- il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e il minore

- il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari
- le caratteristiche ricercate negli affidatari
- gli interventi previsti per sostenere/promuovere la recuperabilità della famiglia d'origine;
- definizione dettagliata dei servizi coinvolti e dei compiti assunti dagli stessi e dalle famiglie d'origine e affidataria;
- i momenti di verifica del progetto stesso.

Art. 15 - Impegno degli affidanti e degli affidatari

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale del Comune di provenienza del minore richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari, e degli affidanti se trattasi di affido consensuale. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. Gli affidanti si impegnano a concordare, con i **Servizi Socio Sanitari Integrati** competenti incaricati del caso, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni dell'autorità affidante.

Art. 16 - Garanzie e compiti degli affidatari

Gli affidatari hanno uno specifico compito educativo e partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all'educazione ed al trattamento del minore. A questi è garantito l'affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i **Servizi Socio Sanitari Integrati** e con le Associazioni di volontariato.

Art. 17 - Rapporti tra affidanti ed affidatari

Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. I **Servizi Socio Sanitari Integrati** competenti incaricati del caso affiancano la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto.

Art. 18 - Garanzie alla famiglia d'origine

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei **Servizi Socio Sanitari Integrati** competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido. E' garantito il ritorno in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Art. 19 - Garanzie al minore

I **Servizi Socio Sanitari Integrati** competenti incaricati del caso garantiscono al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

Art. 20 - Assicurazione

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

Art. 21 - Ulteriori impegni di carattere sanitario

Secondo modalità concordate e condivise con l'ASUR - Zona Territoriale 10 di Camerino, al minore in affido familiare (completo o diurno) vengono garantiti, relativamente alla propria competenza e per quanto previsto nel progetto di affido, la necessaria collaborazione e integrazione in attuazione della Delibera Consiliare n. 202/98 della Regione Marche, ribadita nel Piano Sanitario 2007-2009, nonché la collaborazione nella attuazione degli interventi rivolti alla famiglia d'origine inerenti il progetto e le cause che hanno determinato l'affido.

Art. 22 - Agevolazioni di Carattere Economico e Sociale

1. **Indennità di mantenimento:** nel servizio di affido familiare residenziale, il Comune di provenienza del minore,

dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, indipendentemente dalle condizioni economiche, un'indennità mensile per le spese di mantenimento e cura del minore come segue:

per l'affido familiare residenziale etero-familiare € 420,00

per l'affido familiare residenziale parentale entro il 4° grado € 210,00

2. Altre agevolazioni: il Comune di provenienza del minore, riconosce alla famiglia affidataria, altresì, contributi economici di supporto per le sotto elencate esigenze riferibili al minore affidato, debitamente documentate nell'importo complessivo annuo di massimo € 3.000,00:

- refezione scolastica
- trasporto scolastico
- acquisto di occhiali da vista
- cure odontoiatriche e ortodontiche (a condizione che i competenti uffici del servizio Sanitario Nazionale dichiarino di non poter farsene carico direttamente)
- necessità di alimentazione particolare, attestata dal competente servizio sanitario
- cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale
- psicoterapia privata (a condizione che i competenti uffici del servizio Sanitario Nazionale dichiarino di non poter farsene carico direttamente)
- iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie se previsto dal progetto di affido del minore
- libri scolastici e sussidi didattici (a condizione che non sia possibile altro intervento per ottenere il rimborso della relativa spesa)
- sostegno e/o recupero scolastico individuale (a condizione che sia previsto dal progetto di affido e non venga attuato dai servizi presenti nel Comune di residenza della famiglia affidataria)
- attività sportive e ricreative inerenti il progetto di affido del minore

3. Il Comune di residenza della famiglia affidataria riconosce per il minore affidato, la priorità nelle ammissioni ai servizi educativi territoriali ai centri di aggregazione e all'Asilo Nido comunale, anche nel caso di un minore affidato residente in un altro Comune.

Le agevolazioni sono determinate a livello di Ambito Territoriale e pertanto applicate a tutti i Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 17 e i Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 18.

TITOLO II. "APPOGGIO" FAMILIARE O AFFIDAMENTO DIURNO

Art. 23 - Competenze

L'appoggio familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale.

Art. 24 - Gestione

Il servizio di appoggio familiare è gestito dai **Servizi Socio Sanitari Integrati**, possibilmente in collaborazione con Associazioni di Volontariato eventualmente presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

Art. 25 - Beneficiari

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

Art. 26 - Durata

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio sottoscritto tra affidanti e affidatari. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i **Servizi Socio Sanitari Integrati** competenti ritengono più rispondenti al caso.

Art. 27 - Cessazione

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 28 - Affidatari d'appoggio

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare di cui agli artt. 7, , 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

Art. 29 - Impegno degli affidanti e degli affidatari d'appoggio

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia d'appoggio, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari e degli affidanti, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi.

Art. 30 - Garanzie e compiti degli affidatari d'appoggio

Nel rispetto dei principi della solidarietà, della cooperazione e del mutuo-aiuto tra famiglie, basi del servizio di appoggio familiare, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto. Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i **Servizi Socio Sanitari Integrati** interessati e le Associazioni di volontariato.

Art. 31 - Garanzie alla famiglia d'origine

Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei **Servizi Socio Sanitari Integrati** competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di disagio.

Art. 32 - Garanzie al minore

I **Servizi Socio Sanitari Integrati** competenti incaricati del caso garantiscono al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

Art. 33 - Assicurazione

Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio, all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale del Comune di provenienza del minore stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

Art. 34 - Rimborso spese

Nel servizio di appoggio familiare, l'Amministrazione Comunale del Comune di provenienza del minore, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria di supporto, si impegna a corrispondere a questa un rimborso spese mensile. Per l'appoggio familiare viene individuato un rimborso massimo pari al 60% dell'importo stabilito per il corrispondente affido residenziale:

Appoggio familiare/affido diurno etero-familiare

€ 252,00 mensili

L'entità del rimborso spese è eventualmente rimodulabile in proporzione all'effettivo utilizzo del servizio nell'arco del mese.

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

Art. 36 - Revisione del Regolamento

L'Ambito Sociale Territoriale 17 e l'Ambito Sociale Territoriale 18 si riservano di rivisitare ogni tre anni il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive.

Art. 37 - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento si applica unicamente per i provvedimenti di "affido familiare" e di "appoggio familiare" disposti in data successiva al 1° gennaio 2008.

Attraverso specifico atto del Comune, il Regolamento può essere esteso a provvedimenti di "affido familiare" e di "appoggio familiare" disposti in data anteriore al 1° gennaio 2008.